

**Bruxelles, 16 giugno 2026
(OR. en)**

9930/26

TRANS 374

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella nona sessione del comitato ad hoc per gli affari giuridici e la cooperazione internazionale dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) per quanto riguarda le proposte di modifica del regolamento interno del comitato ad hoc

DECISIONE (UE) 2026/... DEL CONSIGLIO

del ...

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea
nella nona sessione del comitato ad hoc per gli affari giuridici
e la cooperazione internazionale dell'Organizzazione intergovernativa
per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) per quanto riguarda le proposte di modifica
del regolamento interno del comitato ad hoc**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell'Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999¹ ("accordo di adesione UE-COTIF"), è stato concluso dall'Unione mediante la decisione 2013/103/UE del Consiglio².
- (2) A norma dell'articolo 16, paragrafo 10, della COTIF, il comitato ad hoc per gli affari giuridici e la cooperazione internazionale ("comitato ad hoc") dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) ha adottato il proprio regolamento interno nella sua sesta sessione il 18 aprile 2024. A norma dell'articolo 30 di tale regolamento interno, il comitato ad hoc è competente per la modifica del proprio regolamento interno.
- (3) Il comitato ad hoc, nella sua nona sessione, che si terrà il 23 e 24 giugno 2026, prevede di adottare una decisione volta a modificare il proprio regolamento interno al fine di allinearli al regolamento interno di altri organi dell'OTIF.

¹ GU L 51 del 23.2.2013, pag. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2013/103/oj.

² Decisione 2013/103/UE del Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma e la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell'Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (GU L 51 del 23.2.2013, pag. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec/2013/103\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/dec/2013/103(1)/oj)).

- (4) Se adottata, la decisione del comitato ad hoc volta a modificare il proprio regolamento interno produrrà effetti giuridici per l'Unione e per gli Stati membri dell'Unione che sono membri dell'OTIF.
- (5) Le proposte di modifica del regolamento interno del comitato ad hoc si basano sulle raccomandazioni concordate nell'ottava sessione del comitato ad hoc per assicurare un allineamento e una coerenza maggiori tra le pratiche del comitato ad hoc e di altri organi dell'OTIF. È quindi opportuno sostenere le proposte di modifica del regolamento interno.
- (6) È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare in sede di comitato ad hoc per quanto riguarda le proposte di modifica del suo regolamento interno. È opportuno limitare l'ambito di applicazione della presente decisione al contenuto delle modifiche proposte, nella misura in cui tali modifiche possono incidere sulle norme comuni dell'Unione e rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione e la presente direttiva non dovrebbe incidere sulla ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Unione vota a favore delle proposte di modifica, che figurano nel documento di lavoro dell'OTIF INST-26046-JUR9, relative al regolamento interno nella nona sessione del comitato ad hoc per gli affari giuridici e la cooperazione internazionale dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia.

Articolo 2

Modifiche tecniche minori della posizione espressa all'articolo 1 possono essere concordate senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., ...

Per il Consiglio

Il presidente
